

Codice A1509A

D.D. 24 luglio 2017, n. 693

**L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Iscrizione alla sezione "socio assistenziale" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato - Ufficio decentrato di Torino - dell'"Associazione Don Luigi Balbiano" - C.F. 08895110016 - con sede legale nel Comune di Volvera (TO).**

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, co. 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, co. 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

vista l'istanza di iscrizione alla sezione "socio assistenziale" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato di Torino - inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'"Associazione Don Luigi Balbiano" con sede legale nel Comune di Volvera (TO) ns. prot. n. 23272/A1509A del 20/06/2017;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. prot. n. 24427/A1509A del 29/06/2017;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Organizzazione in oggetto:

- Atto costitutivo redatto in data 06/05/2004 e registrato all'Ufficio del Registro di Pinerolo il 1805/2004 al n. 1066 atti esenti;
- Nuovo Statuto redatto e relativo verbale di assemblea straordinaria redatti in data 26/11/2015 e registrati all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Pinerolo in data 11/12/2015 al n. 1920 serie 3;
- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;

- Relazione delle attività dell'Associazione;
- Copia del bilancio consuntivo con relativo verbale di approvazione;
- Copia libro soci e volontari;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale con sede a Torino;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per l'iscrizione alla sezione "socio assistenziale" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato di Torino - e in particolare:

- scopo solidaristico dell'Associazione ai sensi degli artt. 2 co. 1 e 4 co. 1 della L.R. n. 38/1994.;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L.R. n. 38/94;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L.R. n. 38/1994
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell'art. 2 co. 6 e 7 della L.R. n. 38/94;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell'Allegato alla DGR n.38-2389 del 3 marzo 2001;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L.n. 266/1991;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 co. 4 della L.n. 266/1991.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 co. 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

- di iscrivere alla sezione “socio assistenziale” del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Torino, in conformità ai requisiti previsti dall’art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell’Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, la seguente Associazione cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell’organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
54/TO	“Associazione Don Luigi Balbiano”	Comune: VOLVERA (TO) Codice fiscale: 08895110016

L’iscrizione s’intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L’iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all’esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n. 38/1994 e s.m.i.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo  
Il Direttore Regionale  
Dr. Gianfranco BORDONE